

Presidenza	Prot. N. 1264	Direzione
Segreteria e Assistenza Organi	Prot. 12	Formazione
Bilancio e Contabilità	Data 24 FEB 2010	Comunicazione, verbali e stampa
Legale	Resp. Inc.	Sponella Unico
Organizzazione e Risorse Umane	Trasm. a	Dipartimento

CONVENZIONE

Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2010, presso la sede del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta, in Aosta – Piazza Narbonne n. 16,

TRA

Il Consiglio Permanente degli Enti Locali, con sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, C.F. 91045290078, nella persona del Presidente, legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Elso Renzo Giovanni Gerandin, nato ad Aosta l'8 agosto 1957, a quanto *infra* autorizzato in forza di delibera dell'Assemblea del 2 febbraio 2010 (di seguito, per brevità, "Cpel" o "Parte"),

E

il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, C.F. e P.I. n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Elso Renzo Giovanni Gerandin, nato ad Aosta l'8 agosto 1957, a quanto *infra* autorizzato in forza di delibera del Consiglio d'Amministrazione del 23 febbraio 2010 (di seguito, per brevità, "Celva" o "Parte");

PREMESSO

- che il Cpel è l'organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, costituito con decreto del Presidente della Regione in attuazione della legge regionale n. 54/1998, cui l'art. 65 legge citata ha attribuito funzioni propositive e consultive, finalizzate al coinvolgimento degli enti



locali nelle scelte programmatiche e nei processi di riforma della Regione, mediante la formulazione di pareri e proposte sull'attuazione del sistema delle autonomie e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali;

- che, successivamente, il legislatore regionale ha attribuito al Cpel anche funzioni di amministrazione attiva e relative dotazioni finanziarie, così com'è avvenuto con l'art. 4 legge regionale n. 11/2003, che, al fine di assicurare l'esercizio coordinato delle funzioni dello sportello unico delle attività produttive, ha istituito un organismo di coordinamento presso il Cpel, e con la legge regionale n.15/2009 e successiva D.G.R. 3583/2009, nel quadro delle previsioni di cui alla legge dello Stato 328/2000, che ha attribuito al Cpel funzioni di coordinamento del piano di zona;
- che il legislatore potrebbe successivamente attribuire al Cpel ulteriori funzioni;
- che attualmente il Cpel non dispone di una propria struttura organizzativa e non gli è stata destinata risorsa di personale alcuna dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, legge regionale n. 45/1995, così come stabilito dall'art. 64 legge regionale n. 54/1998;
- che, a norma dell'art. 20 del proprio regolamento di funzionamento e organizzazione, il Cpel può avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni del Celva ed i rapporti tra il Cpel e il Celva vanno disciplinati da apposita convenzione, approvata dall'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti;
- che il Celva, società cooperativa a responsabilità limitata costituita il 1° dicembre 1998, di cui fanno parte tutti gli enti locali della Valle d'Aosta, rappresenta, a norma dell'art. 4, comma 1, dello statuto, tra l'altro,

l'organismo a carattere strumentale del Cpel, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli enti locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta;

- che, anche in base all'art. 4, ultimo comma, dello statuto Celva, i rapporti tra il Celva e il Cpel vanno disciplinati da apposita convenzione;

- che per il funzionamento e l'assolvimento delle finalità statutarie del Celva, compresa l'attività di supporto dispiegata a favore del Cpel, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito del provvedimento di finanza locale, stanZIA a carico del proprio bilancio, dietro richiesta del Celva, le necessarie risorse;

- che, per l'attività di amministrazione attiva, come il coordinamento dello sportello unico delle attività produttive e del piano di zona, demandate per legge al Cpel, la Regione Autonoma Valle d'Aosta stanZIA apposite risorse finanziarie nel proprio bilancio;

Tanto premesso a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Il Cpel, non disponendo di proprio personale e di propri uffici né di personale distaccato o comandato o assegnato dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, legge regionale n. 45/1995, si avvale del Celva per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

2. Il Celva fornisce al Cpel il proprio supporto logistico e organizzativo e, nell'ambito di quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione di cui al successivo art. 4, garantisce il funzionamento e



l'espletamento delle funzioni consultive e di amministrazione attiva del Cpel.

3. La presente convenzione disciplina l'attività di assistenza, collaborazione e supporto che il Celva svolge a favore del Cpel.

Art. 2 – Finalità

1. Il Cpel ed il Celva si prefiggono di operare in stretta sinergia, dando pieno svolgimento al rapporto di complementarietà che connota le due organizzazioni e che è immanente all'attuale sistema delle autonomie locali.

2. A tal fine il Cpel definisce le strategie politiche ed il Celva appronta gli strumenti operativi più adeguati per portarle a compimento.

Art. 3 – Durata e tacita rinnovazione

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2012 e si intende rinnovata per successivi periodi triennali, salvo disdetta ad opera della parte che intende impedirne la rinnovazione.

2. La disdetta andrà comunicata, a mezzo raccomandata A.R., almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della convenzione o del suo rinnovo.

Art. 4 – Obiettivi e programmazione

1. In relazione alle attività, consultive o di amministrazione attiva, che è istituzionalmente chiamato a compiere, il Cpel programma e definisce annualmente i propri obiettivi, individuando e specificando le attività da commettere al Celva in un apposito documento.

2. Il Cpel trasmette il documento di programmazione al Celva entro il mese di febbraio di ciascun anno di durata della presente convenzione.



3. Il documento di programmazione potrà subire variazioni in dipendenza di modifiche legislative o amministrative che comportino mutamenti, quantitativi o qualitativi, dei compiti e delle funzioni che la legge attribuisce al Cpel.

4. Il Cpel comunicherà le variazioni della programmazione al Celva con sollecitudine, e comunque entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 5 – Modalità di espletamento


1. Il Celva ospita presso la propria sede il Cpel, fornendogli il supporto logistico dei propri uffici.

2. Sulla base della programmazione di cui all'art. 4, il Celva svolge le attività demandategli dal Cpel, assicurando allo stesso ogni forma di assistenza, collaborazione e supporto e improntando la propria attività alla normativa di riferimento e al rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse.

3. Il Celva si obbliga a compiere le attività per conto del Cpel con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e, nell'esercizio della stessa, risponderà del fatto dei propri dipendenti ed ausiliari, risarcendo al Cpel i danni che gli fossero direttamente arrecati oppure indennizzando o rivalendo il Cpel per le richieste risarcitorie che dovessero provenire da terzi.

Art. 6 – Rapporti finanziari

1. Alle spese relative alla logistica e all'attività di supporto amministrativo svolta a favore di Cpel, il Celva provvede mediante l'impiego di una quota parte delle risorse appositamente stanziata nel bilancio della Regione e



destinate, nel quadro della finanza locale, al Celva per il suo funzionamento e per l'assolvimento dei suoi scopi statutari.

2. Per quanto concerne l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva e di coordinamento che la legge attribuisce al Cpel e che il Cpel demanda al Celva con il documento di programmazione di cui al precedente art. 4, vengono impiegati i fondi e le dotazioni finanziarie appositamente stanziati dalla Regione, fermo restando che, a fronte dell'attività compiuta dal Celva, i provvedimenti di spesa inerenti a tali funzioni verranno sempre firmati dal Presidente del Cpel.

Art. 7 – Rendiconto e controlli

1. Il Celva presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il rendiconto annuale della gestione inerente l'attività svolta a supporto e/o per conto del Cpel riferita all'anno precedente.

2. L'approvazione del rendiconto annuale da parte del Cpel interviene entro la fine del successivo mese di febbraio.

3. Il Cpel può, in ogni momento, richiedere chiarimenti al Celva e svolgere controlli e verifiche sulla corretta esecuzione della presente convenzione, la conformità alle leggi e agli indirizzi stabiliti dal medesimo Cpel.

Art. 8 – Recesso e risoluzione anticipata

1. Qualora, in pendenza della presente convenzione, per il mutamento del quadro normativo e/o organizzativo vigente, avesse ad essere trasformato in un ente pubblico con una propria dotazione d'organico oppure ad essere dotato di personale destinato dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, legge regionale n. 45/1995, il Cpel si riserva di recedere dalla presente convenzione, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., che



dispiegherà il proprio effetto sessanta giorni dopo la sua ricezione da parte del Celva.

2. Il Cpel si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di inattività ovvero di gravi inadempienze o violazione degli obblighi contrattuali da parte del Celva, facendogliene contestazione.

Art. 9 – Modifiche alla presente convenzione


Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4 circa la programmazione annuale degli obiettivi del Cpel e delle attività da demandare al Celva, ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali – Nomina Responsabile

1. Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, le parti, preso vicendevolmente atto dell'informativa di cui all'art. 13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per gli scopi ad essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del titolare e/o del responsabile del trattamento.

2. Per le attività demandate dal Cpel al Celva oggetto della presente convenzione, il Cpel nomina il Celva responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 1, e 29 D.Lgs. 196/2003.

3. Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, il Cpel consegna l'atto con cui specifica analiticamente i compiti affidati al responsabile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several smaller loops below, ending in a short horizontal stroke.

4. Il Celva accetta tale nomina e si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal Cpel e a rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Art. 11 – Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra di loro in dipendenza della presente convenzione.

2. Per ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione le parti, di comune accordo, dichiarano competente esclusivamente il foro di Aosta.

Art. 12 – Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con relativa spesa a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Consiglio Permanente degli Enti Locali

Il Presidente

Per il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta

Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente e specificatamente gli artt. 3 (Durata e tacita rinnovazione), 8 (Recesso e risoluzione anticipata), 10 (Trattamento dei dati personali – Nomina Responsabile) e 11 (Controversie), che precedono.

Per il Consiglio Permanente degli Enti Locali

Il Presidente

Per il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta

Il Presidente